



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n. 9430/A/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della Commissione Consiliare
Permanente III, II e II Commissione Consiliare
Speciale in tema di politiche giovanili, disagio
sociale e occupazione.

Ai Consiglieri Regionali

All' Area Generale di Coordinamento (A.G.C.)
della Giunta regionale , Bilancio, Ragioneria e
Tributi.

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Istituzione di marchio etico di prodotti senza l'impiego di lavoro minorile o lavoro nero" (Reg.Gen.n.197)

Ad iniziativa del Consigliere Carmine Sommese.
Depositata il 12 aprile 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

III Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente e II Commissione Consiliare Speciale in tema di politiche giovanili, disagio sociale e occupazione.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **09 MAG. 2011**

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Istituzione di marchio etico di prodotti senza l’impiego di lavoro minorile
o lavoro nero.”*

Ad iniziativa del Consigliere Carmine Sommese.

(Registro Generale numero 197)



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art.1

(Istituzione del marchio etico)

1. La Regione Campania promuove e sostiene la nascita e la diffusione di una cultura etica dell'impresa in tutti i settori dell'economica.
2. Nell'ambito di tale finalità, è istituito presso la Regione Campania – ai sensi dell'articolo 2750 cc nonché degli articoli 11 e 19, comma 3 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30 e successive modifiche – il marchio etico dei prodotti ottenuti senza l'impiego di lavoro minorile o lavoro nero.
3. Per lavoro minorile si intende qualsiasi attività lavorativa svolta a tempo pieno o parziale da minori soggetti all'obbligo scolastico ed in spregio alla normativa nazionale ed internazionale sull'impiego di bambini ed adolescenti nelle attività lavorative.
4. Per lavoro nero si intende il rapporto di lavoro che violi le norme nazionali ed internazionali sui diritti dei lavoratori.
5. La Giunta regionale, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a presentare la richiesta di registrazione del marchio collettivo con facoltà di ottenerne la registrazione anche a livello comunitario, previa approvazione del regolamento d'uso predisposto dalla commissione di cui al successivo articolo 4.
6. La realizzazione del logotipo può essere affidata a studi grafici esterni a mezzo bando di gara.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 2
(Concessione in uso)

1. L'uso del marchio collettivo di cui alla presente legge è concesso esclusivamente alle imprese che dimostrino di produrre o commercializzare beni o servizi senza l'impiego di lavoro minorile o lavoro nero secondo i criteri riconosciuti nel regolamento d'uso approvato dalla commissione di cui all'articolo 4.
2. Le imprese licenziatricie del marchio etico devono avere la loro sede ed operare nel territorio della Regione Campania.
3. Le funzioni amministrative relative alla gestione del marchio etico, ivi compreso il rilascio della licenza d'uso, sono attribuite alle camere di commercio territorialmente competenti.
4. Presso la camera di commercio territorialmente competente è istituito l'elenco delle imprese licenziatricie del marchio etico.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 3

(Licenza d'uso)

1. La licenza d'uso è concessa a titolo oneroso.
2. La Giunta regionale determina, entro sei mesi dalla registrazione del marchio, d'intesa con la camera di commercio territorialmente competente, la quantificazione della somma dovuta per ottenere la licenza d'uso.
3. Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e promozione del marchio stesso.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile o lavoro nero. Organizzazione. Funzionamento.)

1. È istituita presso la Giunta Regionale la commissione per la certificazione dei prodotti privi di lavoro minorile o lavoro nero.
 1. La commissione è composta da:
 - a) quattro membri, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati), scelti tra persone che assicurino indipendenza di giudizio e che siano esperti riconosciuti in materia di diritti all'infanzia, diritto del lavoro, relazioni internazionali, mercato internazionale; tali da garantire nella commissione tutte le qualificazioni indicate nel presente comma;
 - b) un rappresentante nominato dall'assessore al lavoro;
 - c) un rappresentante nominato dall'assessore all'industria, al commercio e all'artigianato;
 - d) un rappresentante nominato dall'assessore all'istruzione;
 - e) un rappresentante nominato dall'assessore alla sanità e servizi sociali.
 3. La commissione può validamente funzionare con la presenza di due terzi dei componenti nominati.
 4. La commissione è costituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e può essere confermata una sola volta.
 5. Ai componenti il comitato di tutela è corrisposto unicamente, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione.
 6. L'organizzazione interna della Commissione ed il suo funzionamento sono disciplinate con il decreto istitutivo di cui al comma 4.
 7. La gestione delle risorse economiche è sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5

(Compiti della commissione)

La commissione svolge i seguenti compiti:

- a) predisporre il progetto di regolamento d'uso e proporre le eventuali modifiche;
- b) vigila sul corretto uso del marchio da parte dei licenziatari, segnalando alla camera di commercio territorialmente competente, le inadempienze e gli abusi commessi nell'utilizzo dello stesso e nella gestione della licenza d'uso;
- c) riceve segnalazioni di infrazione nell'uso del marchio collettivo; fissa termini per la rimozione delle stesse; istruisce il procedimento sanzionatorio contro le imprese inadempienti;
- d) esprime il parere tecnico vincolante sulle domande di licenza d'uso del marchio;
- e) pubblicizza adeguatamente i prodotti che recano il marchio etico di cui all'articolo 1 anche promuovendo iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad attivare le istruzioni contro il lavoro minorile e lavoro nero nel mondo.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Regolamento d'uso)

1. Il regolamento d'uso, predisposto dalla commissione per la certificazione di cui all'articolo 4, è approvato dalla Giunta regionale entro sei mesi dalla costituzione della commissione stessa.
2. Il regolamento d'uso definisce i requisiti necessari ed indispensabili, nel rispetto della normativa vigente, che devono possedere i bei e i servizi che possono essere contraddistinti dal marchio etico; le modalità di produzione e commercializzazione nonché le sanzioni in caso di violazioni degli standard fissati o abuso nell'uso del marchio; le modalità per l'ottenimento della licenza d'uso del marchio ed il contributo da versare.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro trentimila a cui si fa fronte mediante prelievo dello stesso importo, in termini di competenza e di cassa, dalla U.P.B. 2.66.140 (02) denominato "Partecipazione a società di sviluppo e marketing territoriale".



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

La presente proposta di legge presenta una spesa non eccessiva (euro 30.000,00) da prelevare dalla UPB 2.66.140 (02) denominata "Partecipazione a società di sviluppo e marketing territoriale", visto che la stessa UPB presenta come residui presunti e quindi di cassa euro 321.673,52. Alla stessa spesa concorrono anche i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 3 (Le camere di commercio introitano le somme di cui al comma 2 destinando i relativi proventi al finanziamento dell'attività di gestione e promozione del marchio stesso). Le stesse uscite riguardano, per la quasi interezza della proposta, il funzionamento della commissione (rimborso spese componenti).